

## 06 FEBBRAIO 2024

### **Agenzia Entrate – Circolare n.2/E - Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.**

Con il Comunicato stampa del 6 febbraio 2024, l'Agenzia informa che sono state pubblicate le istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e prevede la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; poi del 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila ed infine del 43% sopra questa ultima soglia. Scompare quindi la vecchia aliquota del 25% che si applicava da 15 mila a 28mila euro di reddito.

La circolare 2/E del 6 febbraio, fornisce agli uffici dell'amministrazione finanziaria le indicazioni per applicare correttamente le norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Ulteriori novità del 2024 riguardano, inoltre, la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro, la riduzione dell'ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro e l'abrogazione dell'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

Scaglioni e aliquote ridotte da 4 a 3 e innalzate di 75 euro le detrazioni per redditi da lavoro dipendente – In pratica, spiega il documento di prassi, limitatamente al periodo d'imposta 2024, sono ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote (23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro; 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro). Al contempo, è inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. In altri termini, per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

Addizionali regionale e comunale – I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell'IRPEF.

Sopra i 50mila euro taglio delle detrazioni di 260 euro - Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie. Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR. Addio all'Ace – Il decreto legislativo sul primo modulo di riforma dell'Irpef ha inoltre disposto l'abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell'agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (Ace), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Al riguardo, precisa la Circolare, il decreto stabilisce la cancellazione dell'Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

## 07 FEBBRAIO 2024

### **Agenzia Entrate – Risposta n.30 - Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR.**

Con Risposta n. 30 del 7 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino che è stato assunto come lavoratore subordinato in Italia per la prima volta nel 2013, dove si è iscritto alla forma di previdenza obbligatoria presso l'Inps in tale anno, senza però aderire ad alcuna posizione di previdenza complementare. Successivamente trasferitosi in Austria, ha lavorato come lavoratore subordinato fino al 2023, si è iscritto alla previdenza obbligatoria e ha aderito ad una forma di previdenza complementare. Dal 1° giugno 2023 ha cominciato a lavorare in Italia come lavoratore subordinato, aderendo ad un fondo di previdenza complementare. Relativamente al calcolo dell'extra deducibilità l'Agenzia ritiene che, nel presupposto che durante il periodo di permanenza all'estero il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia, l'ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare, riconosciuto ai lavoratori di prima occupazione, va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono all'Istante la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del articolo 10, comma 1, lett. e--bis) del TUIR, dunque, nel caso di specie, a partire dall'anno 2023.

## 15 FEBBRAIO 2024

### **Agenzia Entrate – Risposta n. 43 - Detrazione delle spese sanitarie pagate direttamente da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ad una struttura sanitaria, in nome e per conto dell'iscritto – Articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR**

Con la Risposta a interpello n. 43 del 15 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie pagate direttamente dal fondo di assistenza sanitaria. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate precisa che non è possibile portare in detrazione le citate spese nell'anno precedente rispetto a quello di sostenimento delle spese nel contesto della dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi in quanto la detraibilità è correlata secondo il principio di cassa nell'anno in cui le stesse risultano pagate dal Fondo alla struttura sanitaria. In base ai chiarimenti forniti in passato, sul caso in questione l'Agenzia conclude quindi che, poiché i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di "cassa" nell'anno in cui lo stesso Fondo le ha pagate alla struttura sanitaria. Di conseguenza, per rispondere strettamente al quesito, le spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente il loro sostenimento.

## 22 FEBBRAIO 2024

**Agenzia Entrate – Provvedimento Prot. n. 53174/2024 Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 - e - Provvedimento Prot. n. 2024/53159 Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.**

Con i due nuovi provvedimenti pubblicati il 22 febbraio 2024, l'Agenzia delle Entrate proroga oltre due settimane in più:

- agli amministratori di condominio tenuti a inviare i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali;
- per la comunicazione della scelta delle opzioni alternative ai bonus edilizi di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

In entrambe i casi la scadenza viene posticipata al 4 aprile 2024 anziché 16 marzo 2024.

## 28 FEBBRAIO 2024

**Agenzia Entrate – Risposta n. 54 - "Rottamazione quater" – rateizzazione – sospensione dei ruoli – disapplicazione del divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010**

Con la risposta a interpello n. 54 del 28 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento sul divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Tale divieto non opera nel caso in cui il ruolo sia stato incluso nell'istanza di Rottamazione-quater e il relativo pagamento sia regolarmente in corso e non siano intervenute decadenze. La legge di bilancio 2023 ha previsto l'istituto della c.d. "rottamazione quater" concedendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli. La presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli ha impedito all'agente della riscossione sia di dare avvio a nuove azioni esecutive/cautelari, sia di qualificare il contribuente come inadempiente. Pertanto, analogamente a quanto già precisato dalla prassi ministeriale con riferimento alla sospensione dei ruoli e alla rateazione, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito, in risposta ad una recente istanza di interpello, che i ruoli inclusi nella dichiarazione di adesione alla "rottamazione-quater" «non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla stessa». Il chiarimento dato dall'Agenzia

delle Entrate può tornare utile a coloro che risultavano decaduti dalla rottamazione-quater in seguito al mancato pagamento delle prime due rate, stante la riapertura dei termini disposta dal decreto-legge n. 215/2023 (cd "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 18/2024 (pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024), in cui si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (31 ottobre e 30 novembre 2023, poi slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 (termine che slitterebbe al 20 marzo 2024 considerando i 5 giorni di tolleranza) il debitore effettua l'intero pagamento delle rate mancanti.

## 28 FEBBRAIO 2024

### **Agenzia Entrate – Provvedimenti del 28 febbraio – Approvazione modelli dichiarativi e delle specifiche tecniche**

Con distinti provvedimenti firmati il 28 febbraio 2024, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l'Agenzia comunica che sono stati approvati i modelli e le specifiche tecniche del 730, di tutto il pacchetto Redditi (Pf, Sp, Sc ed Enc), del Consolidato nazionale e mondiale, Irap e le sole specifiche tecniche del 770 approvato lo scorso 26 febbraio. Tra le novità del 730/2024, il decreto "Adempimenti" prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata, ossia nel 730, potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo tale riservare l'utilizzo di Redditi Pf ai soli contribuenti Iva. È per questo che, nel modello 2024, sono confluiti i dati relativi a Ivie, Ivafe e all'imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W. Nel quadro L, inoltre, sono stati aggiunti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Per non gravare i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti, è stato previsto che i versamenti relativi a tali imposte sostitutive siano effettuati tramite modello F24 da parte del contribuente mentre gli eventuali saranno gestiti dall'Agenzia delle entrate in modo analogo a quanto avviene per i modelli 730 presentati in modalità "senza sostituto". La detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico ha comportato, poi, l'inserimento del nuovo rigo "C16". Tali somme sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 5 per cento. Altri aggiustamenti sono stati necessari per effetto della riduzione dal 10 al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti che trova il suo posto nel rigo C4 del quadro C. Il modello ha dovuto accogliere, nei righe da C1 a C3 e nei righe D3 e D4, anche le nuove voci derivanti dalla riforma del lavoro sportivo, che prevede una detassazione per un importo massimo di 15mila euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo. Ricocchi per i dati riguardanti il Superbonus (sezioni da III-A a IV del quadro E), che consentono di optare per la rateazione con riferimento alle sostenute nel 2022 e per applicare la detrazione del 90% alle spese che nel 2023 non possono beneficiare del 110 per cento. Infine, l'AE ricorda che, con il decreto "Adempimenti", è stata estesa, anche ai soggetti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere

direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari previsti e, quindi, entro il 30 giugno. Prima di passare agli altri modelli, l'AE segnala che per le dichiarazioni "Redditi", Irap e il Cnm, il termine di presentazione è stato spostato, dal decreto sul concordato preventivo, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, al 15 ottobre 2024.

Per il modello Redditi PF/2024, risaltano le modifiche al prospetto dedicato ai familiari a carico. A seguito dell'introduzione dell'Assegno unico universale, infatti, per l'intero anno di imposta 2023, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità (articolo 10, comma 4, Dlgs n. 230/2021). La dichiarazione è stata implementata con molte delle novità fiscali già descritte per il 730 come le mance corrisposte dai clienti al personale del settore turistico e recettivo e i compensi ai lavoratori dello sport. Inoltre, nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione in cui determinare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all'attività d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale. È stata, anche inserita un'apposta sezione nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l'adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Il modello Redditi Sp/2024 ha cambiato anche il frontespizio. Nella sezione "Altri dati", è stata inserita la casella "Immobili sequestrati" per segnalare l'esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione. Nella sezione II del quadro RL è stata aggiunta, con decorrenza 1° gennaio 2024, un'ulteriore tipologia di reddito diverso da assoggettare a imposizione costituita, deriva dalle plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus. Aggiornati anche i quadri RP e RN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% del Superbonus per l'anno 2024. Semplificato, poi, il quadro RU: sono stati individuati alcuni crediti d'imposta per i quali non è più previsto l'obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU. Si tratta, in particolare, di crediti non automatici per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna.

Molte delle modifiche apportate a Redditi Sc/2024 ricalcano gli aggiornamenti effettuati anche su Redditi Sp, a iniziare dal frontespizio che ha fatto spazio al campo "Immobili sequestrati". Nel quadro RQ è stata introdotta la sezione XXIV dedicata alle banche che applicano, per l'anno 2023, un'imposta straordinaria sull'ammontare del margine degli interessi (voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024). Nel quadro RQ entra la sezione XXV che, per il solo 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119, dell'articolo 1, legge di bilancio 2023) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate. Anche Redditi Enc/2024 trova nel frontespizio lo spazio per gli "Immobili sequestrati" e la maggior parte delle modifiche riscontrabili in Redditi Sp e Redditi Sc dovute all'evoluzione normativa. Da evidenziare la previsione nei quadri RF e RG (righe RF50 e RG23) della non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Per quanto riguarda il

modello di Consolidato nazione e mondiale/2024, da segnalare, tra l'altro, che è stata implementata la sezione V nella quale vengono specificate, per ogni società partecipante al consolidato, le eccedenze di interessi passivi, di risultato operativo lordo (ROL) e di interessi attivi ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili in base all'articolo 96, comma 14, del Tuir. Riguardo al modello Irap/2024, con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali) e nel quadro IE (enti non commerciali) è stata gestita l'esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo. La soglia dei compensi che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta è stata elevata a 85mila euro. Cambiano, inoltre, le istruzioni concernenti i lavori stagionali, in cui è stato specificato al rigo IS7 del quadro IS che per i lavoratori stagionali, per i quali è prevista la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore nella misura del 70%, la deduzione dei contributi assicurativi spetta per l'intero ammontare. Tale deduzione va indicata nel rigo IS1 del medesimo quadro IS.

## 29 FEBBRAIO 2024

**Agenzia Entrate – Risposta n.56 - Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio – presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza.**

Con Risposta ad Interpello 29 febbraio 2024, n.56, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per fruire del Sismabonus acquisti in relazione ad un progetto di demolizione e ricostruzione per la riduzione del rischio sismico, di cui all'art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013. In particolare, gli Istanti hanno chiesto se i lavori di ricostruzione in corso potessero essere agevolati con il Sismabonus acquisti, anche nel caso in cui siano stati autorizzati con distinti titoli edilizi e non sia stata depositata tempestivamente l'asseverazione. Inoltre, hanno chiesto se l'acquisto del solo box auto non pertinenziale possa essere agevolato. L'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, ha riconosciuto la possibilità di agevolare con Sismabonus i suddetti interventi di demolizione e ricostruzione, a condizione che la relativa asseverazione sia presentata e consegnata all'acquirente dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi agevolati. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha escluso dal beneficio l'acquisto del solo box auto in quanto il comma 1-bis, art. 16, D.L. n. 63/2013, dispone che gli interventi debbano essere riferiti a "costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive".